

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 18, il mese di ottobre, l'anno 2023, alle ore 20.30, presso lo Spazio Rosmini, Via Rosmini 75 Monza, sono stati convocati in seconda convocazione gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione "ASD SILVIA TREMOLADA APS", con sede in Monza (MB) via Angelo Ramazzotti n. 19, codice fiscale 91005820153, partita Iva 11870210967, costituita in data 11 luglio 1983 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano in data 14 luglio 1983 con il numero 13213 serie 7, e successive modifiche (statuto modificato in data 3 luglio 2019, registrato presso Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Desio in data 18 luglio 2019 al numero 2880 serie 3, e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica e adeguamento dello Statuto sociale secondo le indicazioni dell'Ufficio del RUNTS - Provincia di Monza e Brianza, e al fine di rendere lo stesso conforme al dettato di cui al Codice del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Al sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente e Legale rappresentante signor Silvio Gianpiero Vigoni, che premette:

- ✓ che la 1^a convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 18 Ottobre, alle ore 7.00, è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo, come da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario;
- ✓ che l'avviso di convocazione prevedeva la 2^a convocazione, in questo giorno e luogo alle ore 20.30 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Ciò premesso

esso Comparente, fa constatare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Il Comparente dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

- ✓ Assume la presidenza il Presidente signor Silvio Gianpiero Vigoni, il quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la signora Merlini Susanna ,che accetta.

Dopo di che fa constatare e dichiara:

- ✓ che è presente l'Organo di Amministrazione in carica, nella persona degli associati signori:

- Vigoni Silvio Gianpiero, Presidente;
- Beltrami Lorenzo, Amministratore;
- Canciani Giuseppe Andrea, Amministratore;
- Pizzi Ettore Gaspare Maria, Amministratore;
- Romano Antonio, Amministratore;
- Caimi Lorenzo, Amministratore;

✓ che sono inoltre legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe, conferite secondo quanto disposto dallo statuto sociale, che restano acquisite agli atti sociali, numero ...18 associati su un totale di numero 300 associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, come da elenco delle presenze conservato agli atti dell'Ente, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione di intervento;

✓ che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;

✓ che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Il Presidente, dopo aver provveduto alla verifica delle deleghe depositate dagli associati, le dichiara valide.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario adeguare lo Statuto sociale.

Lo Statuto era già stato modificato in data 3 luglio 2019, al fine di recepire gli adeguamenti statutari previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo Settore), e conseguentemente richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di trasmigrazione al RUNTS l'Associazione ha ricevuto, da parte dell'Ufficio RUNTS – Provincia di Monza e Brianza, una richiesta di integrazione/modifica dello Statuto.

Inoltre, viste le modifiche richieste dal RUNTS, si ritiene di intervenire, completandolo, anche sui restanti articoli dello statuto al fine dell'adeguamento dello statuto medesimo al Codice del Terzo Settore e alla normativa prevista dalla Riforma dell'Ordinamento sportivo.

È necessario, pertanto, modificare lo statuto sociale. Di seguito saranno citate le modifiche apportate:

◉ **In premessa**

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, cui l'Associazione è affiliata o potrà affiliarsi mediante delibera dell'Organo di Amministrazione e si iscrive nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche". L'Associazione, in base al comma 2 del D. Lgs 36/2021, applica le disposizioni stabilite dai D. Lgs 36/2021 e 39/2021 limitatamente all'attività

sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni stabilite nel Capo 1 del D. Lgs 36/2021, solo in quanto compatibili con il D. Lgs 117/2017.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione inserisce, inoltre, nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n.36/2021 e dal D. Lgs 39/2021 e successive modificazioni, in tema di Associazioni sportive dilettantistiche.

◉ **Articolo 7 – Lettera E Diritto di voto**

È tolta la clausola che impedisce il diritto di voto ai minorenni nelle assemblee (Tale clausola è eliminata da qualsiasi altro articolo presente nello statuto, nel quale era prima presente). Sono state ulteriormente specificate le clausole relative agli associati, in particolare:

G) Ulteriori diritti e doveri associati;

H) Perdita della qualifica di associato.

● **Articolo 8 - Volontari**

All'interno dell'articolo 8 relativo ai volontari è stata modificata la clausola relative alle spese sostenute dai volontari come segue: *“Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”*.

◉ **Articolo 9 – Tesserati**

È aggiunta la disposizione recante la disciplina dei tesserati che recita: *“Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione sportiva, anche paralimpica di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato. Ai tesserati si applica la disciplina stabilita dall'articolo 15 del Dlg.36/2021 compatibilmente alle norme stabilite dal Codice del Terzo settore.”*

• **Articolo 11 – Assemblea degli Associati**

Sono state ampliate e dettagliate, in conformità al Codice del Terzo settore, le clausole relative all'Assemblea degli Associati, in particolare quelle riguardanti le composizioni e le maggioranze delle assemblee straordinarie: *“Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.*

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.”

• **Articolo 11 – Organo di Amministrazione**

Sono state ampliate e dettagliate, in conformità al Codice del Terzo settore, le clausole relative alla disciplina dell'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alle sue funzioni, alla sua composizione (è stata modificata la disciplina relativa alla sostituzione degli amministratori, che recita: *Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni curando l'ordinaria amministrazione*"), al suo funzionamento e ai doveri d'ufficio (è stata aggiunta la disciplina che recita: "I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi, senza giustificato motivo, alle riunioni dello stesso organo per 3 (tre) riunioni consecutive, sarà dichiarato decaduto. La revoca dell'amministratore decaduto viene dichiarata dalla prima assemblea degli associati, che provvederà contestualmente a far subentrare all'amministratore decaduto il primo degli amministratori non eletti. In mancanza, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore che rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione).

◉ **Articolo 14 – Organo di Controllo // Articolo 15- Revisione legale dei conti**

Si riportano di seguito gli articoli 14 e 15 relativi all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione legale dei conti. Le modifiche rilevanti riguardano le caratteristiche che

devono possedere i componenti.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone iscritte

nel registro dei revisori legali. Si applica l'articolo 2397 del Codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

Articolo 15- Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente dell'Assemblea sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione.

L'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) di adottare ed approvare un nuovo testo di "Statuto" in sostituzione dell'attuale, come da modifiche di cui al punto 1) all'ordine del giorno, al fine di recepire la richiesta dell'Ufficio RUNTS – Provincia di Monza e Brianza e al fine di integrare e completare lo Statuto stesso così come previsto dalla normativa stabilita dal Codice del Terzo Settore, e di autorizzare il Presidente pro-tempore e il Vice presidente, disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna, per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale, senza si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato per voto palese degli associati intervenuti in proprio o per regolari deleghe, nel pieno rispetto dello statuto sociale, come segue:

- Voti favorevoli di numero18...associati
- Voti contrari di numero0....associati;
- Numero 0. associati astenuti

secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Nessuno chiede la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 22.00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

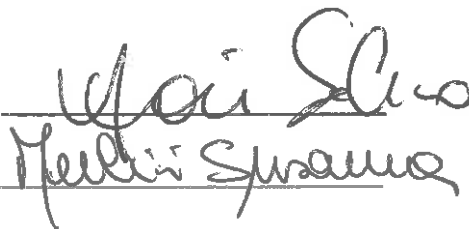
Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 82 del Codice del Terzo settore, nella parte in cui prevede l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti alle modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni normative.

Monza, 18 ottobre 2023

Firma del Presidente Gianpietro Silvio Vigoni

Firma del Segretario Merlini Susanna

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Gianpietro Silvio Vigoni, written in a cursive style. The bottom signature is for Susanna Merlini, also in a cursive style. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.

STATUTO

Articolo 1- Denominazione

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SILVIA TREMOLADA APS"

in breve "ASD SILVIA TREMOLADA APS"

Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione assume la forma giuridica stabilita Dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche: ente del terzo settore costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritto al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che esercita, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica a favore di persone svantaggiate, in particolare ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica, iscritto al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 36/2021.

L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, cui l'Associazione è affiliata o potrà affiliarsi mediante delibera dell'Organo di Amministrazione e si iscrive nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

L'Associazione, in base all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs n. 36/2021, applica le disposizioni stabilite dal D. Lgs n. 36/2021 medesimo limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni stabilite nel Capo I del D. Lgs.

n. 36/2021, solo in quanto compatibili con il D. Lgs n. 117/2017.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione inserisce, inoltre, nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, in tema di Associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 2- Sede

L'Associazione ha sede in Monza (MB).

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Articolo 3- Scopo e finalità

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed esercita, tra le attività di interesse generale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in particolare a favore di persone svantaggiate e, nello specifico, nei confronti di ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica.

L'Associazione si propone la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo

dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di coloro che aderiscono all'Associazione, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. A questo proposito, l'Associazione si propone l'avviamento alla pratica sportiva in particolare nei confronti dei soggetti svantaggiati e, nello specifico, nei confronti di giovani e ragazzi con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica. Le finalità che l'Associazione intende perseguire sono quelle di consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, una crescita civile e culturale, una coesione sociale, un miglioramento della qualità della vita, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

I principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017;

- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità sportiva, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

- h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;
- n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- ⊙ Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In merito alla lettera t) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, l'Associazione esercita, in particolare, le seguenti attività:

- ✓ Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche in particolare a favore di persone svantaggiate e, nello specifico, nei confronti di ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica;
- ✓ Promuovere, diffondere, sviluppare e praticare, a livello dilettantistico ed amatoriale le discipline sportive riconosciute dal CONI, dagli Enti di Promozione sportiva/Federazioni Sportive Nazionali/Discipline sportive associate, anche paralimpici, cui l'Associazione si affilierà, compresa la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dai predetti enti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti discipline sportive: atletica leggera, attività subacquee, sport acquatici, bocce, calcio, golf, pallavolo, sport equestri, tennis, danza sportiva, arrampicata sportiva, scacchi, ginnastica.
- ✓ Gestire ogni forma di attività sportiva idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;
- ✓ Avviare una scuola sportivo-dilettantistica al fine di promuovere lo sviluppo dello

sport tra i giovani, portatori di handicap e non;

- ✓ Organizzare corsi e manifestazioni sportive a favore dei propri associati/tesserati e della comunità.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati, concorsi e ad ogni altra attività legata alla pratica delle discipline sportive, nel rispetto dei fini di solidarietà sociale.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati, anche paralimpici, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti degli Enti di promozione sportiva /Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate, anche paralimpici, a cui è affiliata.

- Lett. l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

- Lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Lett. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In riferimento alle lettere precedenti di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore, L'Associazione esercita le seguenti ulteriori attività rivolte in particolare a persone svantaggiate e, nello specifico, nei confronti di ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica:

- ✓ Organizzare giornate educative ed informative a scopo sociale, al fine di promuovere la solidarietà sociale e sensibilizzare la collettività sui principi e valori di cui al presente

statuto;

✓ promuovere e organizzare attività ricreative, motorie, campus estivi, incontri formativi e iniziative culturali di ogni genere, purché coerenti con i principi sociali;

✓ Avviare iniziative di sostegno a favore dei bambini e dei giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale e familiare, che comprendano attività di coinvolgimento sportivo/lavorativo/creativo/ricreativo e la gestione di case-famiglia e alloggi sociali allo scopo di realizzare un centro effettivo di accoglienza e di aiuto diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni, anche paralimpici, cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Può, inoltre, stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri Enti.

Art. 5 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto;

- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto;

- Operazioni relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive e culturali/ricreative/sociali realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e dal decreto legislativo 36/2021.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 6 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n.177/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 7 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

A) Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni, lo Statuto e le norme delle Federazioni Sportive, anche paralimpiche, a cui aderisce. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC / sito web).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni e/o ragazzi con disabilità intellettiva, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore e/o il ragazzo con disabilità intellettive a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni/con disabilità e esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

B) Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

C) Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

D) Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione e dagli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, anche paralimpici, di affiliazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

E) Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno due mesi nel Libro degli Associati e il genitore/esercente la potestà parentale del minorenne/ragazzo con disabilità intellettive.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati imprese o enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 del Codice civile.

F) Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro novanta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

G) Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle

iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati al versamento della quota associativa.

H) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- esclusione;
- decesso.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro i termini stabiliti dall'Organo di amministrazione, viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L' esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;

- c. per atti in contrasto con le norme statutarie e i regolamenti stabiliti dagli enti e dalle Federazioni sportive, anche paralimpici, a cui aderisce;
- d. per condotta sportiva non conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
- e. per mancato rispetto dell'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli Enti e delle Federazioni Sportive, anche paralimpici, a cui aderisce.
- f. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

1) Sanzioni disciplinari sportive

A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e seguano una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le sanzioni disciplinari previste dalle federazioni di appartenenza.

Articolo 8 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la

loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – Tesserati

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione sportiva, anche paralimpica di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato. Ai tesserati si applica la disciplina stabilita dall'articolo 15 del D. Lgs n. 36/2021 compatibilmente alle norme stabilite dal Codice

del Terzo settore.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- e) l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 11- Assemblea degli Associati

A) Funzioni

Compiti dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria degli associati:

- delibera le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo quando

- previsto e il Revisore quando previsto e ne determina il compenso;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
 - delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
 - delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva i regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compiti dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da

discutere, inviato ad ogni associato tramite lettera, mail o con altro strumento di comunicazione anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e mediante affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, sempre nel predetto termine. In alternativa all'affissione nei locali, la convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni/associati con disabilità viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un

numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica dell'Organo di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno

esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in modalità audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

E) Maggioranze

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche

dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12- Organo di Amministrazione

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- redigere un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- curare l'ammissione dei Tesserati;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;

- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e /o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento, e stabilisce eventuali deroghe;
- deliberare sulla scelta dei tecnici e nominare il Direttore sportivo;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo ove nominato;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione, in base alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore e non in contrasto con la normativa stabilita dalla Riforma dell'Ordinamento sportivo;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del

potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

L'Organo di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile, con un minimo di 3 (tre) membri. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi. Essi sono rieleggibili.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità

per legge.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, eventualmente cumulando le cariche, ad eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente che non possono essere cumulate.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni curando l'ordinaria amministrazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

C) Funzionamento

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e,

in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in modalità audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il

verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi, senza giustificato motivo, alle riunioni dello stesso organo per 3 (tre) riunioni consecutive, sarà dichiarato decaduto. La revoca dell'amministratore decaduto viene dichiarata dalla prima assemblea degli associati, che provvederà contestualmente a far subentrare all'amministratore decaduto il primo degli amministratori non eletti. In mancanza, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore che rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Articolo 13- Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È nominato dall'Organo di amministrazione, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, salvo specifica delega da parte del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Segretario e Tesoriere

Le competenze e le modalità di svolgimento delle funzioni del Segretario e del Tesoriere sono stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 14- Organo di Controllo

A) Funzioni

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone iscritte nel Registro dei revisori legali. Si applica l'articolo 2397 del Codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

Articolo 15- Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante

apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

Articolo 16- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dalle quote associative ordinarie e supplementari;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;
- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi;
- dai proventi delle attività istituzionali, e dai ricavi delle attività diverse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni

destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

Articolo 17- Bilancio d'esercizio

L'esercizio associativo decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di Interesse generale svolte dall'Associazione, e, seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle

disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.19 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20– Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 21– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, aventi finalità sportiva, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 22 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c., inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

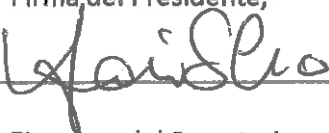
Art. 23 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, in quanto compatibili con il D. Lgs n.117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza, 18 ottobre 2023

Firma del Presidente,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio', written over a horizontal line.

Silvio Gianpiero Vigoni

Firma del Segretario,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merlino Susanna', written over a horizontal line.

Merlini Susanna

3 1737 30/10/2023

0,00
200,00

TM323L001737000ZH
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3